



Sanità Privata - 2° Biennio economico 2000-2001

VERBALE

Il giorno 21 dicembre 2001, in Roma, tra:

l'**A.R.I.S.** nella persona del Vice Presidente, Fr. Mario Bonora, assistito dal Capo-delegazione Giovanni Costantino e dai componenti la Commissione: Graziano Ciccarelli, Fra Sergio Ceretti, Paolo Magon, Paolo Moscioni, Josè Parrella, Giampiero Sironi e Mauro Mattiaci;

la **Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus**, nella persona del Capo Delegazione Enrico Maria Mambretti assistito da Salvatore Provenza;

E

le **Federazioni Nazionali Sanità** di:

FP CGIL, nelle persone di Laimer Armuzzi, Carlo Podda, Rossana Dettori e Alfredo Garzi;

CISL FPS, nelle persone di Rino Tarelli, Marco Lombardo, Gabrio Maria Tonelli, Luigi Gentili e Giuseppe Solomita;

UIL SANITÀ, nelle persone di Carlo Fiordaliso, Mariavittoria Gobbo, Claudio Tulli e Guido Sarritzu;

è stata raggiunta l'intesa per la stipula del ccnl relativo al biennio di parte economica 2000 – 2001 per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati: detta intesa – costituita da nove articoli, due dichiarazioni congiunte, una nota a verbale e due tabelle - è definita nel pieno rispetto del documento sottoscritto dalle parti in data 24 luglio 2001.

Dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue:

1. Viene riconosciuto l'inquadramento nella categoria D, a far tempo dall' 1/9/2001 (nelle posizioni economiche indicate nell'allegata tabella 2) delle professioni sanitarie e tecniche di cui ai profili professionali dell'art.43 del vigente CCNL, e precisamente: **personale infermieristico** (infermiere professionale, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); **personale tecnico sanitario** (tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); **personale della riabilitazione** (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapista occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore professionale); **assistente sociale**.

Al personale sopra indicato restano attribuite le indennità specifiche eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 53 del CCNL.

Le parti si danno atto che l'inquadramento nella categoria D non determina – per i lavoratori sopra indicati – il venir meno del rapporto di subordinazione gerarchica nei confronti dei rispettivi coordinatori e caposala, salvo che non venga loro altresì riconosciuta l'indennità di funzione per il coordinamento (come indicata al punto 3).

2. Viene riconosciuta altresì la possibilità, alla stregua della discrezionale valutazione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della struttura sanitaria, di conferire ad alcune figure del predetto personale la **funzione di coordinamento** dell'attività di determinati servizi e/o del personale non medico assegnato all'unità lavorativa cui sono preposte. L'assegnazione del predetto incarico con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per il venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.

3. Al personale cui è affidato l'incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione, una indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di Lit. 250.000, per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione per i motivi innanzi espliciti (salvo quanto previsto al successivo punto 5).

4. La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il controllo del personale dell'unità operativa cui si è preposti, con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell'ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.

5. Alle figure professionali sopra elencate, che già svolgono funzioni definitivamente inquadrate nella categoria D al 31/8/01 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch'esse già inquadrate nella categoria D, l'indennità di funzione in parte fissa - come determinata al punto 3 – non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.

6. In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento – in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata un'indennità di funzione in parte variabile - previo accordo sui criteri - sino ad un massimo di ulteriori Lit. 250.000 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.

7. Gli incrementi sulla retribuzione base sono corrisposti con gli importi e le decorrenze indicate nella tabella 1.

A far tempo dal 1/9/2001 a tutto il personale, con esclusione delle figure professionali analiticamente indicate e che

hanno già fruito del passaggio di categoria, viene riconosciuto, ad incremento del nuovo tabellare, un importo lordo di Lit. 25.000 mensili, a titolo di EADR. Per il personale che già percepisce l'indennità ai sensi dell'art. 45 del CCNL, detto importo andrà a cumularsi con i valori economici già indicati nel predetto articolo.

8. L'applicazione integrale del presente accordo dovrà essere realizzata – compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative delle singole strutture sanitarie – entro il termine massimo del 30 aprile 2002, e comunque previa informativa alle rappresentanze sindacali. In ogni caso, con decorrenza dal mese di gennaio 2002, si dovrà provvedere all'adeguamento dei nuovi valori tabellari (non derivanti dalla riclassificazione) ed all'erogazione degli arretrati (in tre rate ed a tassazione separata).

9. CGIL, CISL e UIL – anche alla luce dell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 15 novembre, con il quale il Governo è stato impegnato a definire risorse adeguate per sostenere gli oneri contrattuali posti a carico delle strutture sanitarie private accreditate – si impegnano ad intervenire a fianco delle associazioni datoriali presso la Conferenza Stato-Regioni, il Ministro della Sanità e le singole Regioni, al fine di consentire la copertura dei costi aggiuntivi derivanti dall'accordo odierno, anche mediante adeguamento delle tariffe praticate per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie interessate.

Dichiarazione congiunta 1

Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di provvedere al riconoscimento della qualificazione dirigenziale per i lavoratori attualmente inquadrati nella categoria E.

Tale obiettivo, pertanto, avrà valore prioritario in occasione del prossimo CCNL (che sarà vigente per il quadriennio 2002-2005).

Dichiarazione congiunta 2

Le parti si danno atto che in occasione del prossimo rinnovo contrattuale sarà presa in considerazione la specifica situazione del personale sanitario collocato nella categoria B (infermieri generici, puericultrici, massofisioterapisti) e del personale amministrativo.

Nota a verbale

Le delegazioni FP CGIL – CISL FPS – UIL FPL dichiarano che l'accordo sottoscritto in data odierna costituisce unico riferimento per il rinnovo del 2° biennio contrattuale 2000-2001, relativo a tutti gli operatori del comparto della sanità privata.

TABELLA 1

Posizioni economiche	Stipendio base mensile al 30/6/2000	Incrementi mensili		Stipendio base annuo iniziale al 30/6/2000	Stipendio base annuo iniziale all' 1/7/2000	Stipendio base annuo iniziale all' 1/1/2001
		1/7/2000	1/1/2001			
A	961.333	29.445	47.819	11.536.000	11.890.000	12.464.000
A1	1.063.833	30.990	50.328	12.766.000	13.138.000	13.742.000
A2	1.115.583	31.770	51.594	13.387.000	13.769.000	14.388.000
A3	1.171.500	32.610	52.959	14.058.000	14.450.000	15.085.000
A4	1.242.333	33.660	54.664	14.908.000	15.312.000	15.968.000
B	1.219.583	33.540	54.469	14.635.000	15.038.000	15.692.000
B1	1.296.833	34.695	56.345	15.562.000	15.979.000	16.655.000
B2	1.333.750	35.250	57.246	16.005.000	16.428.000	17.115.000
B3	1.368.833	35.775	58.099	16.426.000	16.856.000	17.553.000
B4	1.442.250	36.870	59.877	17.307.000	17.750.000	18.468.000
C	1.529.750	38.430	62.410	18.357.000	18.819.000	19.568.000
C1	1.626.583	39.885	64.773	19.519.000	19.998.000	20.775.000
C2	1.695.833	40.920	66.454	20.350.000	20.842.000	21.639.000
C3	1.788.167	42.300	68.695	21.458.000	21.966.000	22.790.000
C4	1.887.417	43.785	71.107	22.649.000	23.175.000	24.028.000
D	1.737.417	41.745	67.794	20.849.000	21.350.000	22.164.000
D1	1.839.000	43.275	70.279	22.068.000	22.588.000	23.431.000
D2	1.940.750	44.805	72.763	23.289.000	23.827.000	24.700.000
D3	2.088.167	47.010	76.344	25.058.000	25.623.000	26.539.000
D4	2.236.667	49.245	79.974	26.840.000	27.431.000	28.391.000
E	2.140.833	48.885	79.389	25.690.000	26.277.000	27.230.000
E1	2.860.833	59.685	96.928	34.330.000	35.047.000	36.210.000
E2	3.708.500	72.390	117.561	44.502.000	45.371.000	46.782.000

TABELLA 2

Posizioni economiche	Stipendio base annuo iniziale al 31/8/2001	Stipendio base annuo iniziale all' 1/9/2001	assegno annuo ad personam dall'1/9/2001
C --> D	19.568.000	22.164.000	
C1 --> D	20.775.000	22.164.000	1.199.000

C2 --> D1	21.639.000	23.431.000	796.000
C3 --> D2	22.790.000	24.700.000	678.000
C4 --> D3	24.028.000	26.539.000	77.000